

noti indici di anomalia degli appalti e su pianificati e costanti monitoraggi, appare avviato, ma ancora insufficiente.

Si tratta di procedere ad una completa ricognizione dei lavori autostradali, individuando le singole procedure di appalto, le imprese aggiudicatrici e quelle escluse, i subappalti, i noli e le maestranze e i mezzi presenti sui cantieri, andando così a realizzare una mappatura precisa della situazione. Parallelamente, andranno verificate le strutture societarie delle imprese e/o dei consorzi impegnati per verificare la presenza di cointeresamenti sospetti, così come si rende necessaria una ricognizione delle cave e dei depositi di materiale lapideo e degli impianti di produzione dei conglomerati, identificandone i soggetti gestori e valutandone la storia societaria e i listini dei prezzi.

In prospettiva, come sollecitato dalla Direzione Nazionale Antimafia, si rende necessaria una puntuale indagine conoscitiva sugli acquirenti di macchine operatrici e automezzi impiegati nel movimento terra delle grandi opere.

Per ultimo, l'analisi degli attentati di sospetta matrice mafiosa compiuti sui cantieri o ai danni di imprenditori costituisce il metodo per comprendere l'andamento e l'efficacia delle attività estorsive dei gruppi criminali, attività spesso coperte dalla stessa omertà delle vittime: in sostanza, nel futuro, occorrerà puntare, come primo fattore strategico di successo, alla pianificazione di una più costante ed accurata raccolta degli elementi informativi, che costituiscono riconosciuti «*indicatori di rischio*», da utilizzare come griglia informativa, per supportare la valutazione investigativa.

Risulta, quindi, evidente la necessaria integrazione, a livello centrale e periferico, delle informazioni e delle capacità di più attori della pubblica amministrazione, potenziando le funzioni di monitoraggio, ma anche le possibilità di analisi delle sorgenti di dati, così come auspicato anche dalle stesse associazioni imprenditoriali, che, a fronte dei pesanti e costosi adempimenti di legge per la fornitura di informazioni sui contratti, sui subappalti e sulla certificazione antimafia, sottolineano il non infondato timore che tale mole di dati non venga poi fattivamente classificata ed elaborata, divenendo così inutile ai fini di far emergere le anomalie.

La legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, con la quale è stata istituita l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, alle cui dipendenze opera l'*Osservatorio dei Lavori Pubblici*, prevede, all'art. 4, commi 15 e 16, che questo organo realizzi opportune procedure informatiche di cooperazione con una serie di Enti (tra i quali l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT e l'ANCI, nonché Regioni, Province e Comuni, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri Enti aggiudicatari o realizzatori), al fine di acquisire in tempo reale informazioni sui lavori pubblici.

turbare il quadro investigativo in essere, le Forze dell'ordine minimizzino o, addirittura, sospendano le attività di monitoraggio sui cantieri: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, stabilito a livello centrale, dovrà sicuramente risolvere queste esistenti discrasie operative.

Per tale via, l'Osservatorio diviene il centro catalizzatore di tutte le informazioni di provenienza diversificata relative non solo agli appalti, ma anche alle aziende e si va progressivamente realizzando un sistema automatico di condivisione delle Banche Dati, tendente a promuovere la cultura della trasparenza e della legalità nel settore dei lavori pubblici: seguendo una tale ottica, pienamente confacente agli indirizzi governativi (DPEF 2000/2004) e dell'Autorità per l'Informatica nella P.A., si va concretizzando una piena cooperazione telematica tra amministrazioni diversificate, che, nel rispetto di regole certe di sicurezza del segreto investigativo e compartimentazione dei dati e delle specificità applicative, ha già visto l'ingresso della Direzione Nazionale Antimafia nella specifica rete.

Analoga integrazione²⁰ dovrà possedere, quando verrà implementato, il pianificato progetto informatico di «*Osservatorio Provinciale degli Appalti*» presso le Prefetture del Mezzogiorno d'Italia: tale progetto, avviato dal Ministero dell'Interno e approvato dall'Autorità per l'Informatica nella P.A. in data 19 marzo 2003, verrà finanziato sui fondi del Programma Operativo «Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», con un investimento pluriennale di 8.334.680,00 euro.

Le attività cooperative dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici trovano interessante applicazione anche in specifici protocolli di intesa con i Comuni, al fine di concorrere all'identificazione di eventuali anomalie nelle gare di appalto, i cui risultati ritenuti dubbi vengono comunicati in via telematica al sito *Web* dell'Autorità, che, in tempi rapidi, esprime le proprie valutazioni con criteri di massima snellezza, al fine di prevenire o limitare comportamenti dannosi per il pubblico erario e supportare la decisione dell'ente locale.

A tali procedure si può anche aggiungere un *codice di autotutela*, che prevede la sottoscrizione da parte delle imprese di determinate clausole, inerenti la trasparenza della partecipazione all'appalto e l'impegno a denunciare illecite interferenze nell'aggiudicazione e nell'esecuzione del medesimo.

Peraltro, si sottolinea la possibilità insita in una più diffusa adozione della c.d. «*clausola di gradimento*», mutuando, in tal modo, la proficua esperienza già maturata dalla TAV SpA, che, come noto, ha la possibilità di inserire, tra le clausole contrattuali, anche quella, secondo la quale, la stazione appaltante può, unilateralmente, recedere da qualsiasi impegno contrattuale, in costanza di informazioni antimafia non confacenti, al di fuori, quindi dei casi per cui tale esclusione è obbligatoria *ope legis*.

Il fondamento dell'istituto della clausola di gradimento risiede nel principio individuato in modo inequivocabile dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, sent. 16 aprile 2003, n. 1979) in forza del quale la possibilità di recedere dal contratto di appalto sussiste anche nel caso in cui i fatti interdittivi emergano *dopo* la stipula. Segnatamente la revoca è da ammet-

²⁰ L'integrazione telematica dovrà riguardare anche i patrimoni informativi dell'Anagrafe Tributaria, del Casellario Giudiziario, dell'INPS, dell'INAIL e della Banca Dati «*Infocamere*».

tere, sia per l'appalto sia per il subappalto, ma estensivamente anche per la subcontrattazione che si innesta in un contratto di subfornitura, ancorché la certificazione antimafia sia stata rilasciata successivamente al perfezionamento della fattispecie negoziale.

Diverso il caso della clausola di esclusione per le parti contrattuali – soggettivamente intese – che non abbiano sporto denuncia per atti di infiltrazione, di estorsione, *et similia*, subiti a proprio danno. Il caso di specie potrebbe essere sussunto nella fattispecie astratta individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella tipologia della informativa supplementare. In quest'ultima evenienza, il fondamento normativo risiede nel principio di collaborazione tra pubbliche amministrazioni. Di guisa che la suddetta informativa è priva di efficacia interdittiva automatica, ma consente l'attivazione dei poteri di ritiro del contratto nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti. Acquisito, peraltro, l'esito giurisprudenziale che non ritiene necessario, ai fini dell'integrarsi della fattispecie, l'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione mafiosa o similare, si considera sufficiente la prova del «tentativo di infiltrazione». Tratti sintomatici del tentativo sono tutti i meccanismi che tendono a condizionare le scelte dell'impresa sia rispetto all'*an* dell'intrapresa economica sia rispetto alla direzione soggettiva ed ai contenuti delle attività concretamente poste in essere.

Tuttavia, non possono celarsi i profili innovativi di principi cardine dell'ordinamento giuridico insiti nell'utilizzazione nello schema contrattuale di una clausola risolutiva collegata alla mancata denuncia di un reato perpetrato ai danni dell'impresa e nell'ambito della sua attività di esecuzione dell'appalto di opere, come anche di fornitura di beni o di servizi.

Si introdurrebbe surrettiziamente un obbligo di denuncia, inesistente nel sistema penale vigente se non nei confronti di soggetti pubblici o assimilati per legge, a carico della vittima del reato, pena la risoluzione del rapporto con la stazione appaltante pubblica.

Si attribuirebbe peso condizionante in senso negativo ad un fatto illecito di soggetto terzo al rapporto, che non incide su quest'ultimo ma sul patrimonio di uno dei contraenti.

L'innovazione nel panorama delle clausole vessatorie e dei casi di annullamento del contratto è di solare evidenza ed induce a particolare cautela, malgrado l'inserimento in contratti stipulati dall'amministrazione comunale di Napoli. Deve ritenersi, infatti, particolarmente forte il rischio di nullità di tale clausola, alla luce di principi vigenti nel codice civile e dei limiti statuiti a tutela della libertà contrattuale delle parti. Il richiamo a ragioni di ordine pubblico appare difficilmente giustificabile, alla luce della giurisprudenza consolidata al riguardo.

Infine, alla luce delle emergenze di numerosi procedimenti, è probabile che l'imprenditore rischi la risoluzione del contratto piuttosto che andare incontro ai pericoli della denuncia. In numerose occasioni, commercianti ed imprenditori hanno negato il pagamento del «pizzo», malgrado la presenza del loro nome, dell'importo e perfino della data di riscossione in «quaderni» sequestrati a clan mafiosi, malgrado il riscontro obiettivo della

veridicità delle notizie contenute nella documentazione anzidetta; in una condizione, cioè, di assoluta irriducibilità alla loro attività dell'attribuzione di responsabilità.

È, quindi, probabile che l'effetto deterrente non si verifichi e si profili un ulteriore effetto negativo per chi è già vittima dell'azione delittuosa.

La tematica rappresenta, peraltro, un interessante terreno di confronto nella ricerca di soluzioni giuridiche volte a tutelare l'imprenditore ed il committente, anche solo a titolo preventivo. La questione merita, pertanto, un approfondimento e la ricerca di contemperamenti con i principi ordinali nonché di modalità in grado di assicurarle efficacia operativa.

Così come sottolineato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, esiste un rischio correlato alla esecuzione degli appalti relativi alle Olimpiadi Invernali del 2006 ²¹.

La legge n. 285 del 2000 individua il quadro normativo funzionale alla realizzazione ed al finanziamento degli interventi infrastrutturali necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali del 2006, che si svolgeranno nella regione Piemonte e la cui organizzazione è stata affidata dal Comitato Olimpico Internazionale alla città di Torino.

Nel tenere conto delle esperienze normative relative ad analoghe manifestazioni, questa legge si propone di dare una concreta risposta ad esigenze di diversa natura – talvolta tra di loro in conflitto – quali la tutela ambientale dei territori, l'urgenza degli interventi, il corretto, trasparente ed efficace utilizzo delle ingenti risorse economiche impegnate. Il tutto finalizzato all'organizzazione ed allo svolgimento di un così importante evento sportivo che avrà ricadute positive sull'immagine e sul sistema economico della regione Piemonte.

La legge prevede che la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi sia effettuata, mediante un'intesa tra il Governo, la Regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei giochi olimpici. È prevista, altresì, l'istituzione di un'Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con il compito di realizzare il piano di interventi definito dal Comitato organizzatore dei giochi sulla base di parametri individuati dalla legge stessa.

Spetta, inoltre, al Presidente del Consiglio nominare un Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia, organismo indipendente e dotato di autonomia funzionale, con compiti di controllo e verifica della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato.

Tale Comitato è composto dal presidente e da quattro membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e uno dal Ministero dei Lavori Pubblici.

²¹ «Monitoraggio del fenomeno del pizzo sul territorio» - Ottobre 2002.

Il Comitato, tra l'altro «effettua i controlli di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera **ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata** nella realizzazione delle opere; informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati e rende pubblici con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati».

In un contesto di massima integrazione degli sforzi e delle informazioni, si sottolinea la delicatezza dell'istituto delle Società Organismi di Attestazione (S.O.A.), destinate a qualificare, previo contratto privato, le imprese interessate alla partecipazione ai pubblici appalti per importi superiori a 150.000,00 euro, atteso il fondato timore che esse possano costituire un pregiato elemento di interesse per la mafia imprenditrice.

Si auspica, quindi, che la leva tecnologica costituisca un potente fattore abilitante per conseguire, in tempi brevi, i risultati descritti, specie per quanto attiene i preoccupanti segnali dell'esistenza di nuovi metodi di mimetizzazione delle imprese di sospetta matrice mafiosa, consistenti nella loro migrazione dalle zone di origine ad altri territori italiani, con una sorta di interscambio di coperture ed appoggi logistici con aziende locali.

L'esigenza di un'attività sistematica ed integrata del monitoraggio preventivo della realtà dei cantieri da parte delle forze dell'ordine, che la Commissione ha più volte fermamente sottolineato, ha trovato riscontro nell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, di attuazione della legge n. 443 del 2001, che ha previsto che «con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa».

Il Ministro Pisanu, nella sua audizione dinanzi alla Commissione, ha confermato l'istituzione di un *Osservatorio Centrale* sugli appalti presso il Ministero dell'Interno ed il conferimento alla Direzione Investigativa Antimafia²² di una puntuale relativa missione per l'analisi centrale e periferica dei dati emergenti dal monitoraggio dei cantieri ad opera degli organismi territoriali delle forze dell'ordine.

Su tale linea, in data 14 marzo 2003, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e

²² Già dai primi mesi del 2002 la DIA aveva realizzato un avanzato sistema informatico per l'analisi associativa dei dati emergenti dai controlli di polizia sui cantieri delle grandi opere.

dei Trasporti, ha emesso uno specifico decreto, in attuazione del citato D.L.vo n. 190 del 2002, con il quale si individuano le attività oggetto di monitoraggio²³ e i soggetti che costituiscono, nel loro insieme, la *rete di monitoraggio*²⁴ relativa alle opere da realizzare, istituendo, a livello centrale, una *cabina di regia*, rappresentata dal *Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere*²⁵.

Il Comitato promuove *l'analisi integrata* dei dati e delle informazioni, a *supporto dell'attività dei Prefetti* sul territorio²⁶, e procede *all'esame congiunto delle segnalazioni* relative ad anomalie riscontrate. Le attività del Comitato vengono semestralmente riferite ai Ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero dell'Interno sono, a livello centrale, affidate alla D.I.A., che vi provvede in accordo con la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono, a livello centrale, attribuite al *Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere*, che agisce in raccordo con i Provveditorati alle Opere Pubbliche.

La Commissione raccomanda che si pervenga, in tempi brevi, ad una ricognizione globale delle opere a rischio, secondo le integrate procedure di monitoraggio che sono state delineate e rese esecutive dall'azione di Governo.

Dall'analisi dei riscontri in possesso della Commissione, era chiaramente emersa –infine– la necessità di potenziare il ruolo cardine dei Prefetti nel sistema di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti, specie per quanto attiene le problematiche della certificazione antimafia dei soggetti imprenditoriali e l'attivazione dei poteri ispettivi e di accesso ai cantieri in materia di prevenzione degli inquinamenti criminali.

Nei primi mesi del 2002, su diretta sollecitazione del Presidente della Commissione, varie Prefetture (in specie quelle competenti territorialmente sul tracciato della Salerno-Reggio Calabria) hanno stabilito protocolli di intesa con l'ANAS e l'ANCE, allo scopo di prevenire le infiltrazioni mafiose nei cantieri e contrastare il fenomeno delle estorsioni e del

²³ Vengono prese in considerazione: le aree territoriali impegnate nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'art. 1 della Legge 443/2001; la tipologia dei lavori e la qualificazione delle imprese; le procedure di affidamento e di subaffidamento; gli assetti societari delle imprese coinvolte e la loro evoluzione nel tempo; le rilevazioni sui cantieri e ogni altro dato utile.

²⁴ È costituita da diversi soggetti pubblici e privati: Ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze; Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici; Direzione Nazionale Antimafia; Forze dell'ordine; Regioni, Province e Comuni; Soggetti aggiudicatori; Concessionari e/o contraenti generali; Uffici Territoriali del Governo; Provveditorati alle Opere Pubbliche.

²⁵ È costituito presso il Ministero dell'Interno e comprende: tre componenti in rappresentanza del predetto Ministero, di cui uno della DIA e uno con funzioni di coordinatore del Comitato; due componenti in rappresentanza della DNA; due componenti in rappresentanza dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

²⁶ Anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi e di accesso, conferiti ai Prefetti dalla normativa esistente o esercitabili attraverso il Gruppo Interforze.

lavoro nero²⁷. Analogamente, in Puglia, nel gennaio 2003, sono stati insediati «*Tavoli per la Legalità degli Appalti*», onde monitorare e contrastare il fenomeno della manipolazione delle relative gare da parte di cartelli affaristico-imprenditoriali, la cui contiguità con la criminalità organizzata è sempre possibile.

Nonostante la validità intrinseca di tali iniziative settoriali, che non contrastano con il quadro strategico delineato, ma potenziano la diffusione della cultura della legalità e il contesto generale del contrasto al crimine, il precitato decreto interministeriale rappresenta, comunque, la risposta più coerente e mirata alla problematica, in quanto costituisce²⁸, a livello provinciale, presso gli Uffici Territoriali del Governo interessati territorialmente, *Gruppi Interforze*²⁹, che si avvalgono anche degli esiti ispettivi ai cantieri ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro nonché delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori³⁰.

Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia, la D.I.A. predispone un apposito sistema informatico per l'acquisizione e la gestione dei dati, interconnettendosi con gli Uffici Territoriali del Governo e con il Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere. La D.I.A., inoltre, assicura il coordinamento delle attività di diversi Gruppi Interforze nel monitoraggio di opere che interessino il territorio di più province.

In complesso, rispetto ad un passato carente, caratterizzato da iniziative frammentarie, si va articolando, a livello periferico e centrale, un articolato e sofisticato *network* di sinergici centri di responsabilità e di risorse, finalizzato specificatamente all'assicurazione della legalità nel settore degli appalti: le linee guida primarie di un corretto sviluppo futuro consistono nel fornire reale ed omogenea attuazione al quadro normativo, principalmente attraverso la costante e non sporadica attività ispettiva, l'effettiva ed efficace integrazione dei rispettivi patrimoni informativi e la flessibile cooperazione dei diversi livelli operativi di monitoraggio.

L'esperienza pratica, che la Commissione non mancherà di supervisionare costantemente dal punto di vista conoscitivo, andrà a fornire l'adeguato *feedback* per ottimizzare le procedure avviate, minimizzare le aree eventuali di sovrapposizione ed individuare i correttivi ritenuti necessari.

È evidente che la progressiva attuazione di nuovi istituti, quali, in specie, il *general contractor* e il *project financing*, costituirà materia di ampia riflessione anche nell'ottica del necessario monitoraggio, allo scopo di fissare i relativi punti di attenzione sulle emergenti criticità e progettare

²⁷ I protocolli di intesa andavano a colmare anche alcuni *deficit* normativi sugli accessi ai cantieri, che i recenti decreti hanno superato.

²⁸ All'art. 5, punto 3.

²⁹ I Gruppi Interforze sono coordinati da un funzionario dello stesso Ufficio e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, da un Ufficiale della Guardia di Finanza, da un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro, nonché da un funzionario delle articolazioni periferiche della DIA (Centri/Sezioni).

³⁰ Art. 5, punto 5 del prefato decreto.

le misure di accompagnamento più idonee, sotto il profilo legislativo ed amministrativo.

La conformità al diritto comunitario di tali istituti non esaurisce infatti la valutazione in chiave di congruità normativa che la Commissione intende promuovere. Gli indici normativi di riferimento attengono alla disciplina degli appalti e dei subappalti, ma anche della subfornitura e di alcuni istituti classici del diritto privato, quali la subcontrattazione, la simulazione, il negozio fiduciario. La critica deve modularsi secondo un parametro non di segno formale, ma sostanziale. L'istanza di politica del diritto fatta propria dal legislatore è quella di garantire non solo una eguaglianza formale in sede di contrattazione, ma anche una parità sostanziale. La libera concorrenza deve essere effettiva perché l'accesso sia garantito anche alle imprese di piccole dimensioni e affinché le medesime non siano costrette di fatto ad intessere rapporti contrattuali imposti da altre imprese colluse o contigue alla criminalità organizzata. L'effettività, però, va garantita anche preservando le ragioni della flessibilità del mercato. La realizzazione delle opere pubbliche si fa antimafia perché crea sviluppo ed occupazione, ma solo entro una rigorosa cornice di legalità e sicurezza per i cittadini.

In tale prospettiva i controlli non debbono essere lenti, quanto efficaci; a questa stregua, le amministrazioni pubbliche devono attrezzarsi a confrontarsi anche con le imprese straniere ed a verificare i requisiti soggettivi in modo altrettanto rigoroso rispetto a quelle nazionali.

2. *Money laundering e paradisi fiscali*

I gravissimi attentati del 2001 sul territorio statunitense hanno contribuito a far risaltare, in maniera più forte del passato, l'importanza delle strutture occulte di riciclaggio nel finanziamento e nel sostentamento delle catene logistiche delle cellule terroristiche, mettendo in luce la primaria importanza della tutela del regolare andamento dei mercati.

Si è finalmente compreso che la lotta antiriciclaggio sortisce effetti positivi, non solo in vista della protezione dell'ordine economico, ma anche in funzione della stessa coesistenza pacifica e dell'ordine pubblico, impedendo che l'integrazione dei mercati finanziari fornisca uno strumento privilegiato alle strategie criminali di elevato respiro.

Come verrà più oltre illustrato, l'attuale politica antiriciclaggio dei principali paesi si muove su un terreno integrato, che vede la lotta al terrorismo e quella contro la criminalità organizzata come «momenti» non più astrattamente scindibili di uno stesso schema di contrasto³¹, che deve partire dalla fase di protezione del sistema bancario e finanziario

³¹ Sono peraltro note, anche in Italia, le connessioni esistite tra criminalità organizzata e strutture eversive. Ne è un esempio, poco ricordato, la strage sul treno rapido 904, avvenuta il 23 dicembre 1984, per la quale furono condannati, tra altri, due esponenti della criminalità organizzata, Cercola e Calò.

per arrivare ad una produzione normativa, atta a potenziare l'investigazione e la repressione dei traffici illeciti.

Nonostante il potere reale posseduto, il circuito bancario e finanziario è particolarmente vulnerabile, essendo una sorta di luogo virtuale dove si scambiano intangibili beni fiduciari in una situazione necessariamente dominata dalle imperfezioni informative e quindi funzionale anche ad operazioni illegali, la cui principale chiave di successo è la ridotta trasparenza.

Talvolta la necessaria riservatezza degenera in voluta opacità, se non in studiato mimetismo, anche in considerazione del fatto che il fattore determinante nella scelta di uno strumento finanziario può attenersi più alla riservatezza della sua forma che alla sua sostanziale convenienza affaristica.

Vi è anche da dire che, spesso, le dinamiche competitive, indissolubilmente correlate con la globalizzazione del libero mercato, vengono lette dalla dottrina in una chiave predatoria, che quasi le avvicina al contesto criminale; per cui si tende a generalizzare una medesima cultura antistatale, quasi tangente al crimine organizzato e al circuito imprenditoriale e finanziario: questa ottica di interpretazione presenta interessanti spunti di analisi su concrete situazioni storiche ma ingenera notevoli pericoli in una prospettiva di accoglimento più generale, in quanto conduce all'assunzione di modelli normativi e comportamentali puramente coartativi, che ingessano le dinamiche economiche, in un contesto, quale quello italiano, che non dimostra una particolare vivacità sostanziale.

È probabile che molte delle citate *opacità* potrebbero essere rimosse, instaurando potenti cicli virtuosi premiali per l'investimento e per la trasparenza –innanzitutto fiscale – più che attraverso la stratificazione successiva di norme sanzionatorie, spesso prive di una reale efficacia o non conformi all'evoluzione rapidissima dello scenario.

Il crimine organizzato costituisce sicuramente un pericolo per le società, proprio in ragione della sua flessibilità operativa, della straordinaria capacità di accumulare enormi ricchezze e, conseguentemente, di inquinare e condizionare le istituzioni.

La criminalità si impianta nel tessuto sociale, in quanto costituisce la risposta alla purtroppo sempre esistente domanda di beni e servizi illeciti, taluni dei quali storicamente costanti – le droghe e la prostituzione – altri variabili secondo il momento storico, quale l'immigrazione clandestina nelle forme massive attuali.

L'assicurazione di tali servizi illeciti non può che richiedere l'instaurazione di una dimensione transnazionale dei traffici criminali, bastando ad acclarare questa ipotesi la stessa natura dei *beni* trattati dalle organizzazioni: in particolare le sostanze stupefacenti e psicotrope e le armi, ma anche gli immigrati clandestini, il materiale pedo-pornografico, la tratta degli esseri umani, il contrabbando di tabacchi, il commercio di organi e di materiale radioattivo ecc.

Questi beni sono, di norma, reperiti in luoghi diversi da quelli di utilizzo ed il loro passaggio da uno Stato all'altro avviene su rotte occulte,

eludendo controlli, corrompendo la vigilanza sui transiti e costituendo sofisticate catene logistiche.

Non appare secondario *l'elemento finanziario* di queste catene di eventi, sia sotto il profilo del pagamento, sia sotto il profilo del necessario *reinvestimento* degli enormi guadagni, attraverso diversificati livelli di drenaggio e di arricchimento: è evidente che, trattandosi di denaro, salvo casi limite che verranno analizzati, non è possibile escludere il ricorso alle istituzioni legali come banche e intermediari finanziari autorizzati.

Il secondo fattore propulsivo della *transnazionalizzazione* del contesto criminale organizzato è tracciabile nella ben nota *globalizzazione* dell'economia.

Il progressivo abbattimento delle *frontiere* nazionali, sia fisiche che burocratiche, la libera e non controllata circolazione delle persone e dei beni hanno determinato una significativa ricaduta sullo sviluppo e sull'interconnessione fra le economie ed i soggetti criminali dei vari paesi.

Giustamente, a questo proposito, taluni osservatori fanno rilevare che «su questi effetti ha poi influito la «miopia» degli Stati che, pur abbattendo frontiere e controlli, non hanno ancora adottato regole comuni, a partire dalla definizione di «criminalità organizzata», per contrastare il crimine sul piano internazionale. La stessa Europa – è stato esattamente notato – è un'area a «legalità variabile» e le differenze fra le legislazioni penali europee aprono varchi insperati a tutte le organizzazioni criminali»³².

La *transnazionalità* del crimine è un concetto di elevata importanza nell'analisi criminale dei nostri giorni, in quanto attribuisce ai fenomeni osservati una qualità intrinseca diversa dalla mera *internazionalità*.

Internazionale è un gruppo criminale che non opera unicamente nel territorio del proprio Stato ma svolge la sua attività anche all'estero con opportune ramificazioni.

Transnazionale è invece la *cooperazione sinergica*, che gruppi criminali di diversa nazionalità instaurano per ottimizzare lo sfruttamento di determinate opportunità di mercato illecito: questa integrazione funzionale non solo supporta il traffico ma potenzia le capacità operative dei singoli gruppi interagenti.

Una lettura delle parti di questa relazione, dedicate alle attività delle consorterie criminali organizzate di matrice estera nel nostro paese, dimostrerà in modo evidente non solo la costante *dimensione* transnazionale delle attività criminose ma anche la fattuale impossibilità per il singolo gruppo criminale di poter gestire, in modo autoreferente, tutta la vasta gamma di operazioni che soggiacciono ai traffici illeciti; non solo, come si è detto, per quanto attiene la *materia prima*, ma, in modo speciale, per quanto attiene l'aspetto di riciclaggio dei proventi.

L'estrema differenziazione e specializzazione di strutture nell'ambito di uno scenario criminale riporta a concetti fisiologici ormai assodati ed è

³² Antonio Laudati, «Terrorismo internazionale, criminalità organizzata e money transfer», sulla rivista del SISDE *Per aspera ad veritatem*, n. 24 del 2002.

stata anche dimostrata dalle acquisizioni investigative e processuali, sia sul territorio nazionale, che all'estero: si ritiene che il progetto investigativo internazionale «Journey», del quale si è dato ampio conto, parlando della criminalità albanese, possa rappresentare una pietra miliare nella chiara esplicitazione dei *nuclei funzionali*, che intervengono, spesso compartimentati, nell'articolazione del narcotraffico di cocaina di origine colombiana.

In tale contesto, la nozione dell'importanza dei contesti geopolitici nelle dinamiche di evoluzione o regressione dei fenomeni di criminalità organizzata è apparsa evidente: l'Albania, a fronte della sua situazione di scarso controllo investigativo, può divenire terra di stoccaggio di grandi quantitativi di cocaina da immettere in Europa.

Per quanto riguarda i delitti di riciclaggio, emergerà chiaro, nel prosieguo, come la normativa bancaria e fiscale di taluni paesi, improntati ad estrema permissività, possa costituire una leva operativa per lo specifico fenomeno, specie se lo scenario si sposi con una condizione storica di stabilità dei governi che sostengono continuativamente tali appetibili politiche economiche anche nei confronti dei non residenti.

Risulta evidente che questa caratteristica transnazionale di tutte le mafie e di tutti i principali fenomeni di criminalità organizzata si riflette in modo diretto sulle metodiche di riciclaggio dei proventi illeciti, i cui flussi sono sempre più raramente pensati come confinabili in un solo paese o trasmutabili unicamente in accrescimenti patrimoniali di beni immobiliari o di «*beni forti*», come poteva essere la regola di un tempo.

2.1 Definizione del contesto

Il riciclaggio è costituito dalle condotte afferenti la circolazione e l'occultamento di beni provenienti da delitti³³: è un insieme di operazioni finalizzate a:

- conferire un simulacro di origine lecita a capitali illecitamente conseguiti;
- occultarne la vera sorgente;
- permetterne, infine, il reinserimento nel mercato finanziario legale.

³³ Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, direttiva del Consiglio dei Ministri della CEE n. 91/308 del 10 giugno 1991. Nella Relazione al Parlamento per l'anno 2001, il Ministero dell'Interno-Dipartimento di P.S. scrive: «*Il fine prioritario delle organizzazioni criminali è l'acquisizione di illeciti arricchimenti (da cui dipende la sua possibilità evolutiva e la competitività nel controllo del territorio e dei servizi criminali) ed il riciclaggio costituisce l'ineludibile strumento per assicurare la redditività dell'illecito. Le diverse metodologie di riciclaggio sono, dunque, riconducibili all'unico obiettivo di mascherare la titolarità del denaro da riciclare (attraverso idonee operazioni di interposizione personale caratterizzate all'impiego di prestanome/teste di legno, strutture societarie ovvero gestioni fiduciarie) e la provenienza illecita (si realizza attraverso la c.d. "opera di certificazione" - attribuzione di una fittizia causale economica utile a giustificare la ragion d'essere).*».

Nel nostro contesto giuridico, il riciclaggio ha una connotazione autonoma di condotta criminosa a livello economico, in quanto la norma (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.) non punisce le condotte di riciclaggio «*primarie*», cioè poste in essere dai soggetti attivi del complesso delittuoso che genera la ricchezza illecita ma sanziona le condotte «*secondarie*», realizzate da soggetti diversi ed estranei al delitto presupposto.

Secondo la tipologia illustrata dal G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)³⁴, il riciclaggio si articola su tre fasi fondamentali:

– **fase di introduzione nel mercato**: i proventi di reato³⁵, attraverso una vasta serie di operazioni (deposito, cambio, trasferimento, acquisto, ecc.), vengono raccolti e collocati presso istituzioni ed intermediari finanziari, oppure direttamente nel mercato con l'acquisto di beni. Questa fase, detta di «*placement*», serve a sbarazzarsi del denaro contante, spesso anche di piccolo taglio, provento della vendita della droga o di altre attività criminali. L'obiettivo primario è la trasformazione del contante in «*moneta scritturale*», costituita da saldi attivi dei rapporti costituiti presso intermediari finanziari. Quasi sempre si ricorre al frazionamento dei versamenti, accendendo una pluralità di conti nella stessa banca o in banche diverse e avvalendosi di prestanome³⁶, con l'avvertenza di evitare l'inserimento immediato di ingenti quantità di banconote nel sistema bancario, per tema di incorrere nei controlli previsti dalla normativa in vigore;

– **fase della stratificazione**: tramite operazioni finanziarie, i proventi illeciti vengono «lavati» e progressivamente allontanati dalla vera sorgente delittuosa, in modo tale da rendere difficoltoso, se non impossibile, la ricostruzione investigativa del relativo flusso, ripercorrendo la «*pista di carta*»³⁷ dei passaggi;

– **fase dell'integrazione**: il reintegro dei capitali riciclati nel circuito finanziario normale è il fine ultimo di tutto il processo.

Da quanto predetto, si evince facilmente che il contrasto alle attività illecite di riciclaggio deve essere analizzato sotto vari profili: l'analisi del fenomeno economico, l'esame delle ipotesi delittuose, l'individuazione degli strumenti processuali per l'accertamento probatorio e lo studio della legislazione che tende ad evitare la circolazione di «danaro sporco» nei circuiti finanziari e ad individuare le *operazioni sospette*.

2.2 Il fenomeno economico

Il patrimonio informativo storico della Commissione, unito anche ai più recenti riscontri, mette in luce l'importanza delle analisi economiche dei fenomeni di riciclaggio, a fronte di fenomeni nazionali e transnazionali

³⁴ Il GAFI venne costituito a Parigi a seguito del G7 del 14 e 15 luglio 1989.

³⁵ Il ritorno di investimento è molto elevato. Ad esempio, il traffico della cocaina garantisce un rientro 5 c/o 1 dei capitali in una sola settimana.

³⁶ Il fenomeno è detto «smurfing», da *Smurf*, i Puffi dei cartoni animati.

³⁷ La *layering stage* viene evocativamente definita come la tecnica del «*guado del pellerossa*», che interrompe la traccia documentale dei trasferimenti

di criminalità, che hanno saputo concretizzare strutture economiche capaci di inquinare ampie aree di settori produttivi.

L'esame dei fenomeni mafiosi lascia emergere con tutta chiarezza l'esistenza di diversificati rapporti tra attività criminali ed attività produttive formalmente lecite, che vengono finanziate in tutto od in parte con i proventi dei delitti.

Questo fenomeno di inquinamento dell'economia sana, del quale si è avuto modo di trattare a fondo in tema di appalti di opere pubbliche, costituisce il portato più grave delle attività di riciclaggio, andando a corrompere le basi fondamentali del regime della libera concorrenza e del libero mercato: così come si è già detto dell'economia anomala dell'impresa mafiosa, che si avvantaggia di canali alternativi di finanziamento, giova anche ricordare la pratica dell'usura, che costituisce una forma potente di arricchimento illegale ma anche di riciclaggio.

Come evidenziato per il contesto camorristico, occorre considerare, infatti, che l'imprenditore mafioso si distingue dagli altri operatori economici, soprattutto per il fatto di non dover affrontare il «rischio» di impresa e per essere supportato contro la concorrenza e contro la stessa dialettica sindacale dalla forza intimidatrice del sodalizio criminoso.

Infatti, al netto delle somme che i circuiti criminali destinano all'autosussistenza³⁸, la maggior parte del capitale deve essere reinvestito nei settori dell'economia legale, con meccanismi vari, la cui qualità può essere rudimentale o particolarmente sofisticata ed assistita da elevata consulenza specifica.

L'acquisizione di imprese da parte della criminalità organizzata rientra pienamente nelle finalità previste dall'art. 416-bis c.p. e riconducibili all'obiettivo di «acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici»: tale finalità può essere perseguita non solo attraverso l'intimidazione o l'usura ma anche attraverso la proposizione di offerte particolarmente vantaggiose ai legittimi proprietari³⁹, specie in condizioni di precarietà economica per le congiunture del mercato.

Rimane evidente che, nel *mercato del prodotto*, l'impresa criminale, quale struttura di riciclaggio, produca enormi alterazioni della concorrenza, anche a fronte della pura disponibilità di illeciti mezzi finanziari che le permettono di operare costi notevolmente inferiori a quelli delle imprese sane competitive. Questa disponibilità di fondi, anche in condizioni di regressione del settore di mercato, unita alla forza intimidatrice del so-

³⁸ Questa finalità comprende anche il pagamento delle spese legali e il sostentamento delle famiglie dei detenuti. In determinate condizioni storiche e a fronte di mutamenti di potere criminale, il conseguimento di un tale obiettivo può essere difficile e, quindi, provocare forti dissensi tra il «carcerario» e la struttura mafiosa esterna, come richiamato in talune analisi di scenario in merito alle dichiarazioni processuali di Leoluca BAGARELLA a nome dei detenuti assoggettati al 41-bis.

³⁹ Questa situazione è tipica dell'acquisizione di esercizi pubblici da parte di personaggi correlabili alla criminalità cinese.

dalizio criminale permette di creare veri e propri monopoli o oligopoli. In forza poi della situazione oligopolistica conseguita, i prezzi potranno essere aumentati con forti danni per i consumatori.

Nel *mercato del lavoro*, la ricchezza dell'impresa criminale consente l'assunzione di forza lavoro e, quindi, il già citato fenomeno di aumento del consenso intorno al sodalizio criminoso di riferimento, come avvenuto, specialmente, in territorio campano.

Infine, appaiono ovvie le distorsioni indotte nel *mercato dei capitali* dall'introduzione di enormi flussi di denaro illecito.

In sostanza, il riciclaggio appare come un moltiplicatore dell'inquinamento criminale di una società, «svolgendo – in un dato sistema economico – un ruolo di moltiplicatore del volume dell'attività economica afferente a soggetti criminali e consentendo ad essi di trasformare in potere di acquisto il reddito ottenuto dalle attività criminali o illegali di produzione e di distribuzione»⁴⁰.

2.3 Ipotesi delittuose e relative metodiche

La modellizzazione concettuale del riciclaggio, in un processo integrato a tre fasi, non esime dal prendere in considerazione le tecniche operative più importanti, desumibili dalla pratica investigativa.

Trasporto di contante tramite corrieri: la valuta, i titoli o altre forme di pagamento vengono trasportate da corrieri⁴¹, occultate sulla persona o sul mezzo di trasporto, che transitano il confine. Il sistema è applicato normalmente a somme modeste e presenta bassi rischi di intercettazione. In taluni casi, piccole somme vengono inviate per posta a caselle postali o fermo-posta, con destinatari non rintracciabili. Una volta pervenute nel paese di destinazione, le somme vengono accreditate in conti correnti bancari.

Case da gioco: esse rappresentano un rudimentale ma ancora efficiente metodo per la riconversione di denaro sporco, come evidenziato dalle ripetute presenze rilevate nel corso di investigazioni di personaggi appartenenti alla criminalità organizzata. Ancora più pregnante appare l'attività dei cosiddetti *cambisti*, per finanziare ad alti tassi usurari il gioco dei clienti in forte perdita⁴².

Il tema delle case da gioco si riconnette al controllo dei night-clubs e all'uso criminale dei settori delle scommesse clandestine, del gioco d'azzardo, anche nelle forme dei c.d. «video-poker», che sono stati evidenziati nelle audizioni della Commissione in Campania e Puglia. Per completezza, si segnala anche la diffusione del gioco d'azzardo *on-line*, con i Ca-

⁴⁰ *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri* - Quaderni N. 2 dell'anno 2000.

⁴¹ Noti con lo storico nome di «spalloni». In taluni casi, queste operazioni sono state svolte anche da professionisti del ramo legale e finanziario.

⁴² Vedasi le indagini sul Casinò di Venezia e sui locali «cambisti», emerse in sede di audizione.

*sinò Virtuali*⁴³ sulla rete Internet, ove i rischi intrinseci vengono amplificati dalla natura anonima del mezzo di comunicazione.

Cave, bitumi e derivati cementi, fabbriche di laterizi e movimento terra: non si ritiene di aggiungere ulteriori specificazioni, essendo stato ampiamente trattato il tema nella sezione sull'inquinamento degli appalti. Si sottolinea unicamente il rilievo che le recenti indagini, sia in Sicilia, che in Calabria e in Campania, sembrano attribuire al riciclaggio di notevoli somme nell'acquisto di macchine operatrici per il movimento terra, spesso intestate a prestanome: tali macchine non solo costituiscono un capitale ma producono ulteriore cospicuo reddito nell'impiego sui cantieri, spesso a fronte di uno schema criminoso che vede il «*nolo a freddo*» delle attrezzature come uno dei metodi per la riscossione delle tangenti estorsive⁴⁴.

Investimenti immobiliari: è noto l'interesse dei circuiti criminali per i mercati immobiliari, sia attraverso l'acquisto di proprietà, sia attraverso la costituzione di società di costruzione e la successiva vendita di immobili, spesso in spregio a qualunque norma edilizia. Gli immobili possono essere anche acquisiti all'asta, persino a prezzi superiori al loro valore, essendo la *minusvalenza* dell'affare il costo dell'operazione di riciclaggio, che, comunque, consente una successiva alienazione lecita per ottenere denaro pulito.

Investimenti in opere d'arte, oro e preziosi: il Comando Carabinieri Tutela per il Patrimonio Artistico evidenzia il riciclaggio di consistenti capitali illeciti, attraverso l'uso di prestanome per l'acquisto di opere d'arte presso antiquari e case d'asta⁴⁵. Il riciclaggio tramite il commercio di oro e preziosi comporta il pagamento di partite di oro o di pietre preziose al *broker*; le partite vengono esportate nel paese ove è situata l'organizzazione criminale, che se ne impossessa, oppure vendute a terzi, incamerandone i proventi.

Investimenti nel settore commerciale: un metodo molto usato è la rilevazione di aziende in difficoltà, spesso a causa dell'usura. L'eventuale stato di dissesto finanziario costituisce ulteriore occasione di reinvestimento di capitali illeciti, che l'imprenditore sano dovrebbe invece mutuare dal non sempre ricettivo circuito bancario. Una particolarità è offerta dai massicci investimenti in strutture turistico-alberghiere e in locali per la ristorazione, come si evince anche in talune regioni del nord dell'Italia e all'estero.

Sistema delle sovrappuntazioni all'esportazione, sovrappuntazioni all'importazione e fatturazioni inesistenti: l'operazione «*Tamburo*» della D.D.A. di Catanzaro ha evidenziato, per ultima, tale metodologia criminosa nella pratica estorsiva delle *'Ndrine* calabresi sui lavori della Sa-

⁴³ <http://www.azzardo-casino.com>.

⁴⁴ Confronta le attività di IOVINO Antonio sui cantieri della Salerno-Reggio Calabria e, in genere, l'attività storica del clan FABBROCINO.

⁴⁵ *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, n. 2 del 2000.

lerno-Reggio Calabria. Il metodo supporta anche il riciclaggio internazionale, permettendo di trasferire liquidità e di stabilire provviste all'estero, tramite una transazione commerciale di *import/export*, formalmente regolare, il cui prezzo di fatturazione è superiore a quello reale, in caso di importazione, inferiore in caso di esportazione.

Nella prima ipotesi, l'importatore italiano trasferisce tutta la somma della fatturazione «gonfiata» e la parte eccedente gli viene accreditata su un conto all'estero, mentre, nella seconda ipotesi, il soggetto straniero trasferisce in Italia una somma inferiore, trattenendo un delta da accreditare su conto bancario all'operatore italiano.

Si possono anche avere false fatturazioni, per acquisto simulato di merci, consulenze o servizi, tali da giustificare un trasferimento internazionale di fondi tra due realtà imprenditoriali colluse con il circuito criminale.

A questo proposito, appaiono puntuali le considerazioni sui rapporti tra riciclaggio ed evasione fiscale, espresse nella Relazione Annuale del Ministero dell'Interno - dipartimento di P.S., redatta nel 2002⁴⁶, ove si sottolinea il meccanismo delle riserve occulte contestualmente correlato con l'evasione fiscale e le frodi sull'IVA.

Per tali scopi, si può anche prestare una manipolazione illegale dell'istituto del *leasing*, procedendo ad acquisti simulati di beni e alla corrispettiva emissione di fatture per inesistenti canoni di locazione finanziaria: nel corso di investigazioni sul fenomeno mafioso in Sicilia, sono emersi falsi contratti di *leasing*, con la emissione di fatture di pagamento di inesistenti canoni di locazione finanziaria; gli imprenditori avevano anche ot-

⁴⁶ «[...] assume un particolare rilievo il rapporto tra riciclaggio e evasione fiscale. Qui la gestione economica aziendale, che caratterizza il profilo economico della criminalità organizzata, induce i gruppi mafiosi a ricorrere alle false fatturazioni, alle fittizie cessioni, all'esportazione o alle fittizie importazioni che, strumenti tipici dell'evasione fiscale rispondono, tuttavia, anche alle esigenze di riciclaggio. Le false fatturazioni consentono, tramite l'annotazione del falso documento di costo nelle scritture contabili, un'artificiosa riduzione della base imponibile ed un'indebita detrazione dell'I.V.A.. Eguali vantaggi fiscali possono essere ottenuti mediante le fittizie importazioni, che consentono l'imputazione di costi di fornitura dall'estero in realtà mai sostenuti, contestualmente alla possibilità di esportare capitali. In tale ambito si realizzano interessi sinergici tra i riciclatori e gli evasori fiscali propriamente detti (ciascuno secondo i propri fini fraudolenti) che tuttavia possono coincidere nelle concrete modalità esecutive e talvolta rientrano in uno stesso disegno criminoso (gestione degli appalti e subappalti). Così agendo, l'impresa mafiosa riesce a giustificare (o per meglio dire "certificare") la presenza nelle casse aziendali di fondi che trovano una contropartita in apparenti transazioni commerciali e/o prestazioni di servizio, mentre il soggetto economico corrispondente, oltre a contrarre fraudolentemente il proprio reddito e la posizione debitoria ai fini I.V.A. potrà, contestualmente, procedere ad accumulare riserve occulte. Gli intimi rapporti tra riciclaggio ed evasione fiscale, per la loro complessità, risultano di non agevole percezione. Infatti spesso, ad intenti di evasione fiscale di sola facciata corrispondono operazioni di ripulitura; di tale equivoca apparenza il criminale può approfittare preferendo, ovviamente, presentarsi come evasore fiscale piuttosto che essere incriminato per riciclaggio. Inoltre la possibilità di accertare l'operazione fittizia si riduce notevolmente quando questa ha ad oggetto una prestazione di servizi (difficilmente riscontrabile) e quando ci sia stato un effettivo pagamento della prestazione simulata, tramite Istituti bancari».